



7787/16

ACR

87

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Udienza Camerale
del 4 novembre 2015

Sentenza n. 1391/2015
REG. GEN. N.590/015

Composta dai Sigg.ri

dott. VINCENZO ROMIS
dott. CLAUDIO D'ISA
dott. FAUSTO IZZO
dott. UMBERTO MASSAFRA
dott. VINCENZO PEZZELLA

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Nei confronti di

SG

n. il ^X .1959

e dello stesso

SG

avverso l'ordinanza n. 1/2013 della Corte d'appello di Catania del 24.04.2014

Visti gli atti, l'ordinanza ed i ricorsi

Udita all'udienza camerale del 4 NOVEMBRE 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa

Lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Paola Mastroberardino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altresì il ricorso di SG

con rinvio alla Corte territorialmente competente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto le domande di riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario proposte da **SG** liquidando, per la prima, la somma di €516.456,90 e, per la seconda, la somma di € 300.00,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.

1.1 Con il primo motivo il ricorrente Ministero denuncia violazione di legge nell'applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., in quanto la Corte territoriale avrebbe raddoppiato l'indennizzo dell'ingiusta detenzione in assenza di una motivazione, che, tenuto conto dell'elevatissimo discostamento dal massimo di indennizzo liquidabile, desse adeguatamente conto delle ragioni della decisione; più specificamente, il ricorrente rileva che la Corte etnea avrebbe basato la quantificazione sul pregiudizio dell'isolamento carcerario e sulle sevizie patite al momento dell'arresto, sebbene queste ultime nulla abbiano a che fare con il fatto dell'ingiusta detenzione, essendo imputabili solo a soggetti che le hanno commesse.

1.2 Con il secondo motivo si denuncia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione nella determinazione dell'indennizzo per la riparazione dell'errore giudiziario, laddove la decisione impugnata, in violazione dell'art. 643 c.p.p. – che impone di considerare solo le conseguenze personali e familiari dell'erronea condanna – ha riconosciuto la somma di € 300.000,00 a titolo di danni patrimoniali patiti a causa e durante la latitanza in Brasile, pur in assenza di prova sia sull'an che nel quantum da parte del **S** con specifico riferimento all'indigenza asseritamente patita in Brasile durante la latitanza.

2. Avverso la medesima ordinanza propone ricorso il **SG** denunciando, con il primo motivo, l'erronea e falsa applicazione, in relazione all'art. 24 Cost. ed agli artt. 314 e 643 c.p.p., nonché in relazione all'art. 3 protocollo 7 aggiuntivo alla Convenzione EDU ed art. 9 patto internazionale dei diritti civili e politici, laddove essa ha escluso che i danni non patrimoniali richiesti siano collegabili eziologicamente all'errore giudiziario, avendo, invece, ritenuto che essi fossero conseguenti all'ingiusta detenzione patita poiché il ricorrente non aveva provato che le conseguenze pregiudizievoli sulla salute derivassero dalla erronea sentenza di condanna; inoltre, laddove essa, quanto ai danni patrimoniali, ha ritenuto non provato da parte del richiedente che, durante la latitanza in Brasile, paese in grande espansione economica, egli avrebbe guadagnato una retribuzione inferiore rispetto a quella che avrebbe guadagnato in Italia, ritenendo piuttosto che egli abbia in quel Paese "migliorato le proprie attività lavorative e ricreative".

2.1 Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale utilizzato un criterio meramente equitativo nella liquidazione del danno



non patrimoniale, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale più recente che, ravvisando una componente anche risarcitoria di cui all'art. 643 c.p.p., consente al giudice di utilizzare sia il criterio equitativo che quello risarcitorio nella liquidazione dei danni, patrimoniali e non; altra censura ha ad oggetto la mancata considerazione di tutte le voci di danno allegate, anche in tal caso in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che tende ad assicurare il ristoro integrale del danno sofferto; ed ancora, laddove il giudice non ha inteso disporre apposita perizia per verificare la sussistenza dei danni allegati accertati e descritti dalle relazioni peritali di parte prodotte in atti, e segnatamente del danno biologico.

2.2 Con il terzo motivo si denuncia altra violazione di legge nella specie dell'art. 112 c.p.c., per non aver dato una risposta a tutte le domande, e, precisamente, alla domanda risarcitoria del danno biologico, danno morale soggettivo, danno esistenziale, danno da ingiusta detenzione e danno per il periodo di obbligo di soggiorno, pervenendo, in tal modo, ad un indennizzo unitario del danno patrimoniale.

2.3 Con l'ultimo motivo, il S denuncia altra violazione di legge ed altro vizio di motivazione laddove l'ordinanza impugnata ha negato l'avvenuta dimostrazione del danno patrimoniale, offerta dal ricorrente attraverso le relazioni di consulenza in atti, richiedendo al ricorrente una prova indimostrabile di "come si sarebbe svolta la sua vita se fosse rimasto in Italia".

3. Con propria requisitoria scritta il Procuratore Generale chiede accogliersi entrambi i ricorsi, ovviamente sotto diversi profili.

3.1 Quanto al ricorso del Ministero e, segnatamente, in ordine al primo motivo, osserva che le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata circa l'origine eziologia del danno non patrimoniale, risultano, in effetti, apodittiche: la Corte territoriale ha affermato che è stata l'ingiusta detenzione a provocare "per certo i disturbi psichici descritti dai medici legali, non essendo per vero la firma di un giudice su una sentenza di condanna in grado di provocare un nocumento alla salute...". Si evidenzia che tale convincimento non è suffragato da emergenze probatorie specifiche, ma è basato su di una scienza privata inidonea a giustificare la statuizione; il giudice non ha escluso il verificarsi del danno alla salute come assertivamente documentato (né del danno morale soggettivo, del danno esistenziale, del danno per l'ulteriore limitazione della libertà personale per l'obbligo di soggiorno in Brasile) ma gli ha mutato illegittimamente la ragione causale dedotta. Tali considerazioni per il Procuratore generale si ripercuotono sulla liquidazione operata laddove, come afferma la costante giurisprudenza di legittimità (anche SS.UU. n. 24287 del 2001) circa l'obbligo di motivazione nel caso in cui la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione - sebbene svincolata da parametri aritmetici e comunque da altri criteri rigidi, e basata su di una valutazione equitativa che tenga globalmente conto, non solo della durata della

custodia cautelare, ma anche delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà - si discosti dal parametro aritmetico, empiricamente adottato dalla giurisprudenza, quale punto di riferimento della liquidazione, attesa la impossibilità di superare la somma massima riconoscibile (tetto massimo). Si aggiunge, sempre traendo insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità, che il giudizio di equità non può risolversi nel "merum arbitrium", ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua. Nel caso di specie la Corte, nel ricondurre indistintamente tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti alla detenzione cautelare e nel determinare il quantum fino al tetto massimo, non ha adeguatamente giustificato la liquidazione operata siccome non ha individuato i danni riconducibili effettivamente alla detta causa.

Per il requirente anche il secondo motivo del ricorso del Ministero è fondato. Si argomenta che in modo del tutto contraddittorio la Corte territoriale ha dapprima escluso che il ricorrente avesse dimostrato di aver patito un danno patrimoniale in conseguenza dell'errore giudiziario, e poi, smentendo se stessa, ha determinato equitativamente il danno medesimo in misura pari al triplo della pensione sociale.

3.2 In riferimento al ricorso del **S** il Procuratore Generale ritiene fondati il primo e terzo motivo, intimamente connessi. In ordine al danno non patrimoniale si osserva che erroneamente l'ordinanza impugnata ha modificato i termini della domanda articolata dall'istante agganciando il danno non patrimoniale ad un'altra causa (l'ingiusta detenzione) e liquidandolo per tale diversa via. Dal ricorso proposto dal richiedente, invece, sembrerebbero trarsi elementi concreti dai quali arguire la sussistenza del danno morale e del danno esistenziale, danni che appaiono prodotti in conseguenza della latitanza in Brasile cui fu costretto il **S** per sfuggire all'esecuzione di un'erronea condanna emessa nei suoi confronti, poi annullata a seguito di revisione del giudizio.

Sui criteri di liquidazione del danno, oggetto del secondo motivo, si rileva che la quantificazione equitativa del danno non patrimoniale non è di per se lesiva dei principi che presidono alla liquidazione del danno da errore giudiziario tutte le volte in cui non risultino acquisiti elementi per una quantificazione esatta.

Ritiene infondata la censura oggetto del quarto motivo inerente il danno patrimoniale, si evidenzia che con l'ordinanza impugnata la Corte ha ritenuto indimostrato sia che la società presso cui il **S** prestava lavoro subordinato fosse ancora esistente alla data della sentenza di revisione, sia il tipo di contratto di lavoro a suo tempo stipulato on la società. Ha poi liquidato egualmente il danno quantificandolo nel triplo della pensione sociale. Il ricorrente si duole per la quantificazione operata, ma non riproduce i passaggi essenziali della consulenza contabile depositata, sicchè, per il requirente, non è dato conoscere nel dettaglio come abbia giustificato la richiesta risarcitoria..

4. Con memoria depositata nei termini, il S , in risposta alle osservazioni del Procuratore generale, rileva, quanto alla richiesta di rigetto del quarto motivo del suo ricorso, riguardante il danno patrimoniale, che proprio il richiamo all'art. 115 c.p.c. disvela l'errore di diritto in cui è caduto il requirente: l'articolo richiamato dispone espressamente che "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente non contestati dalla parte costituita . Il giudice può, tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. E, dunque, la Corte non avrebbe potuto ritenere non provato il danno patrimoniale subito dall'istante, avuto riguardo al fatto che egli ha introdotto nel giudizio di merito una propria perizia, le cui conclusioni non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del P.G. d'udienza e da parte della difesa erariale. In sostanza, si afferma, proprio nel solco del dato normativo di cui all'art. 115 c.p.c., richiamato nell'ordinanza impugnata, in assenza di specifica contestazione della prova fornita dal ricorrente, a corredo della richiesta risarcitoria, la Corte territoriale doveva ritenere provati i fatti in essa esposti. Per altro la Corte territoriale ha apprezzato il contenuto della perizia di parte a corredo della domanda risarcitoria (V. pag. 7) ove si fa riferimento all'attività lavorativa prestata dal richiedente per conto della Società GI s.p.a., e pur tuttavia, l'ordinanza ha ritenuto non provata l'esistenza di detta società dal momento del giudicato di condanna fino alla revisione. E' illogico per il ricorrente l'affermazione della Corte secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto provare la persistente esistenza della società fino al momento della pronuncia dell'assoluzione in sede di revisione. La perizia, infatti, ha capitalizzato il "lucro cessante" - quello esistente al momento del giudicato di condanna al quale giustamente il S si è sottratto rendendosi latitante - per il numero degli anni in cui al medesimo è stata sottratta la possibilità di sviluppare la propria attività professionale.

Si evidenzia che già questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 22444/15, emessa nell'ambito del procedimento analogo intrapreso dal coimputato F , anch'egli assolto in sede di revisione dai medesimi reati, supera l'eccezione avanzata dal Procuratore Generale requirente in ordine al mancato assolvimento della prova da parte del ricorrente, laddove si è affermato che l'istituto della riparazione dell'errore giudiziario è legato alla figura dell'atto lecito dannoso; ciò comporta che il giudice è costretto ad utilizzare prevalentemente criteri equitativi per la liquidazione dell'indennizzo, pur non escludendosi la possibilità di utilizzare i criteri normativi previsti per il risarcimento del danno. La riparazione non ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo che lo Stato si accolla per ragioni di solidarietà civile e, come tale, prescinde da rigorose prove del danno subito, restando affidata ad una liquidazione equitativa.

La illogicità dell'ordinanza impugnata per il ricorrente è palese laddove la Corte territoriale, ritenendo non provato il quantum del danno così come esposto dal perito di parte, ha poi utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale a decorrere dall'1.01.1992 (momento della condanna) fino al 31.01.2013. Si tratta di due categorie ontologicamente diverse: da un lato l'assegno sociale che istituzionalmente è destinato al soggetto privo di capacità lavorativa e, dall'altro, la capacità lavorativa e, dunque, la capacità di reddito della quale il ricorrente ha fornito la prova. L'ordinanza impugnata ha sostituito alla valorizzazione della capacità di reddito del ricorrente e quindi alla capitalizzazione di essa nel tempo, un valore che ontologicamente rimane estraneo alla capacità lavorativa.

Si criticano inoltre le ragioni esposte dal procuratore generale requirente in ordine all'accoglimento dei motivi posti a base del ricorso del Ministero in quanto non conformi alla giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso del MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE va rigettato, quello del SGG va accolto nei limiti che di seguito si preciseranno.

Innanzitutto, in ragione del fatto che la richiesta di indennizzo del S verte su due fronti, è necessario precisare gli ambiti di applicazione dei due istituti di riparazione: quello per l'ingiusta detenzione e quello per l'errore giudiziario, collegati sia sul piano sostanziale che procedurale dal richiamo di cui al comma 3 dell'art. 315 c.p.p., si è, infatti, sempre affermato che entrambi gli istituti non hanno natura di risarcimento del danno, ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. L'origine solidaristica della previsione dei due casi di riparazione non esclude però che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico.

Il criterio seguito dalla legge e diretto ad escludere una tutela obbligata di tipo risarcitorio risponde ad una precisa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'errore giudiziario, o dell'ingiusta detenzione, come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse non solo la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito ma anche la prova dell'entità dei danni subiti. Ciò si sarebbe peraltro posto in un quadro di conflitto con l'esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della nostra Costituzione - art. 24 comma 4 - ma anche sull'art. 5 comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sull'art. 9 n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato comunque ingiustamente

condannato o privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull'esistenza dell'elemento soggettivo di chi aveva agito e sulla determinazione dei danni.

E' stato altresì affermato che la riparazione per l'errore giudiziario o per l'ingiusta detenzione rientrano in quei casi in cui il pregiudizio deriva da una condotta conforme all'ordinamento che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato, per la quale si è fatto ricorso alla figura dell'atto lecito dannoso: l'atto è stato infatti emesso nell'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata l'erroneità o l'ingiustizia (non l'illegittimità ma).

Il caso che viene all'esame del Collegio è caratterizzato dalla peculiarità che la privazione della libertà personale è dipesa unicamente dalla custodia cautelare, riferibile, quindi all'istituto di cui all'art. 314 c.p.p., mentre la richiesta di riparazione per errore giudiziario si riferisce alle conseguenze personali e familiari patite in ragione dell'ingiusta condanna. Ed è, quindi, con riguardo a tale diversificazione che è necessario esaminare le censure mosse da entrambi i ricorrenti alla impugnata ordinanza, tenendo conto dei danni liquidabili in relazione ai due istituti, essenzialmente identici (danno patrimoniale e non patrimoniale), ma che è necessario individuare per ognuno di essi.

5.1 Sottoponendo allo scrutinio di legittimità per prima il ricorso del MINISTERO, quanto al primo motivo se ne rileva l'infondatezza.

Invero, il ricorrente prende le mosse da un presupposto del tutto errato laddove ritiene che la Corte avrebbe basato la quantificazione del pregiudizio, oltre che sull'isolamento carcerario, anche sulle sevizie patite al momento dell'arresto, sebbene queste ultime nulla abbiano a che fare con il fatto dell'ingiusta detenzione, essendo imputabili solo ai soggetti che le hanno commesse. In sostanza, si disancora dall'ingiusta detenzione il periodo di tempo di privazione della libertà del S relativo all'arresto operato dalla P.G., dimenticando che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 109/1999, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell'art. 314 c.p.p. "nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile...ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato..." ha equiparato la posizione precautelare (arresto e/o fermo) a quella cautelare, precisando che, conformemente a quanto statuito con sentenza 310/1996, trattando della detenzione ingiusta patita a seguito di ordine di esecuzione illegittimo, il principio affermato all'art. 2 del punto 100 della legge di delegazione 81/87 della riforma al codice di rito penale, nel prevedere che il nuovo codice si debba adeguare alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, depono nel senso della non discriminazione tra le diverse cause di restrizione della libertà personale, giacché proprio la convenzione



per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con L. n. 848/1958, prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.

E' del tutto evidente, quindi, che, al di là della responsabilità di singole persone (nel caso di specie i Carabinieri che arrestarono l'istante e lo sottoposero a tortura pur di ottenere la confessione), ancorché dipendenti dello Stato e verso i quali quest'ultimo può esercitare un'azione civile autonoma ex art. 1203 cod. civ., per le torture fisiche (ingestione forzata di acqua e sale e scariche elettriche ai genitali) e vessazioni morali (confessione forzata) inflitte al S nel corso della detenzione precautelare, correttamente sono state tenute in conto dalla Corte territoriale con riferimento alle conseguenze personali derivanti dalla ingiusta privazione della libertà.

Non si condivide l'argomentare del Procuratore Generale secondo cui la Corte calabra non ha adeguatamente giustificato la liquidazione operata siccome non ha individuato i danni riconducibili effettivamente alla causa dell'ingiusta detenzione.

La censura non intacca la tenuta logica della motivazione sul punto della impugnata ordinanza non ravvisandosi vizi, apparendo corretta dal punto di vista logicogiuridico, anche sotto il profilo propriamente quantitativo, e non essendo in alcun punto il percorso motivazionale contrastante con considerazioni di buon senso, in materia così delicata.

Ritiene, invero, il Collegio che la Corte della riparazione non sia venuta meno al suo obbligo motivazionale, con riferimento ai principi giurisprudenziali affermati da questa Corte (S.U. sentenza n. 1/1995; S.U. sentenza n. 24287/2001; Sez. 4, Sentenza n. 40906 del 06/10/2009 Cc., Rv. 245369) e richiamati sia dal MINISTERO ricorrente che dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, laddove ha ritenuto di quantificare nel massimo liquidabile di € 516.456,90, la somma dell'indennizzo, ottenuta con il calcolo aritmetico in funzione dei giorni di carcerazione patita moltiplicati per il valore (€235,82) di un singolo giorno di detenzione, valorizzando a tal fine, oltre alle affezioni fisiche e morali della predetenzione di cui si è parlato, anche quella particolare dovuta alla carcerazione cautelare per ottocentosessantotto giorni in cella di isolamento, quando era ancora minore e per di più in un carcere per adulti, e per ulteriori centosessantuno di carcerazione giorni da adulto, oltre al periodo di obbligo di soggiorno in un luogo distante 300 Km dal paese di residenza venendo, così, scollegato dagli affetti familiari.

Dunque, la Corte di Catanzaro si è uniformata al principio già richiamato ed affermato da questa Corte secondo cui a liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque

da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. L'applicazione in concreto dei criteri predetti non viola i principi di ragionevole adeguatezza che devono ispirare la delibazione equitativa del giudice della riparazione, donde, in definitiva, il provvedimento impugnato si sottrae alle critiche mosse dal Ministero, secondo il quale, invece, nell'importo indennitario giornaliero (di euro 235,82 per la custodia in carcere e di euro 117,91 per gli arresti domiciliari) sarebbe contenuta ogni possibile voce di pregiudizio, con esclusione quindi della possibilità di considerare ulteriori e specifiche conseguenze della detenzione.

La riferita interpretazione, data dal Ministero al disposto di cui all'art. 315 c.p.p., è basata sulla diversità degli istituti della riparazione dell'errore giudiziario e della riparazione per ingiusta detenzione e, soprattutto, sulla peculiarità del limite indennitario (euro 516.456,90) a cui sottostà solo la riparazione per ingiusta detenzione. Detto limite indennitario, secondo il Ministero, si risolverebbe, qualora sia consentita la liquidazione aggiuntiva di somme per conseguenze personali e familiari, in un trattamento meno favorevole per i soggetti che subiscono una restrizione più lunga, in quanto, man mano che si allunga la durata della custodia cautelare, andrebbe diminuendo, fino ad annullarsi in corrispondenza della durata massima, il quantum dell'indennizzo liquidabile per le predette voci aggiuntive: il che contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

5.2 Il secondo motivo posto a base del ricorso del MINISTERO va esaminato congiuntamente al quarto motivo del ricorso del **S** riguardando entrambi la liquidazione del danno patrimoniale ed essendo evidente che la fondatezza dell'uno comporta l'infondatezza dell'altro.

6. Ritenuto infondato il primo motivo posto a base del ricorso del MINISTERO è evidente che la statuizione relativa all'indennizzo per ingiusta detenzione assume carattere definitivo, atteso che il ricorso del **S** (e per altro non poteva essere diversamente atteso che è stata liquidata la somma massima prevista per l'ingiusta detenzione) ha ad oggetto censure tutte riferibili alla riparazione per errore giudiziario.

Il primo e terzo motivo, strettamente connessi, del ricorso del **S** sono fondati.

Correttamente, per quanto sopra argomentato, l'indennizzo per ingiusta detenzione, come liquidato dalla Corte territoriale, comprende anche il danno biologico, nell'ambito del danno non patrimoniale; appare, invece, del tutto assertiva la motivazione dell'impugnata ordinanza con riferimento al richiesto danno biologico derivante dall'ingiusta condanna, laddove si è affermato che solo l'ingiusta detenzione ha provocato i disturbi psichici descritti dai medici legali non essendo per

certo che "...la firma di un giudice su una sentenza di condanna.." sia in grado di provocare un nocumento alla salute"insomma il fatto scatenante il danno biologico è, sia logicamente che temporalmente, legato alla carcerazione preventiva e certamente non al fatto che il richiedente abbia abbandonato l'Italia per andare in Brasile, dopo avere appreso di essere stato condannato definitivamente..."

Il Collegio sul punto ritiene di non discostarsi dalla giurisprudenza di questa stessa sezione (*Sez. 4, Sentenza n. 22688 del 18/03/2009 Cc. Rv. 243990*) con cui si è affermato che, se è vero che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26972 dell'11.11.2008 hanno, tra l'altro, statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare reddituale della persona, costituendo una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, ne' più ne' meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sè risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato, non è men vero che non può non tenersi conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, nella sua globalità, di tutte le peculiari sfaccettature di cui si compone nel caso concreto, quali: l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita, nel caso di specie addirittura emigrando in un Paese sconosciuto lontano diverse migliaia di chilometri dal suo luogo abituale di residenza ove svolgeva regolare e retribuita attività lavorativa.

Non si comprende per quale motivo, a distanza di tempo della carcerazione preventiva e dopo la sentenza definitiva "ingiusta" di condanna il ricorrente non abbia potuto subire un danno psicologico.

Non si condivide l'apodittica asserzione della Corte, avendo il ricorrente adempiuto all'onere di allegazione della prova sull'esistenza e sull'entità del danno di cui trattasi, offrendo al giudice della riparazione quantomeno un principio di prova della causa dei danni e della dimensione economica di essi derivanti dall'ingiusta condanna che ha costretto il **S** a comportamenti che mai avrebbe posto in essere se fosse stato assolto.

Su tale punto non può non condividersi quanto argomentato da questa Corte, stessa sezione, nella motivazione della sentenza n. 22444/15, richiamata dal ricorrente, ed emessa all'esito di analogo giudizio promosso dal **F** anch'egli assolto dal medesimo fatto a seguito dello stesso giudizio di revisione.

L'art. 643 c.p.p., comma 1, fa espresso riferimento all'errore giudiziario (che si concretizza nell'ingiusta condanna) e alle conseguenze (personali e familiari) della "condanna".

Oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, pertanto, il giudice deve tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale



promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna.

Ed il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, oltre i danni patrimoniali, anche il danno biologico, quello morale nonché il danno esistenziale, trattandosi di differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale (v. sentenza Barillà, rv. 227671).

Alla luce di tale principio, è ingiustamente limitativo il principio affermato dalla Corte territoriale secondo cui l'unico danno biologico liquidabile è quello collegabile al periodo di ingiusta detenzione.

Proprio con riferimento alla nozione di danno biologico, frutto innanzitutto di elaborazioni giurisprudenziali, è stato chiarito che lo stesso è costituito dalla compromissione dell'integrità psicofisica della persona alla quale si accompagna una perdita o riduzione di funzioni vitali, anche non definitiva (v. la citata sentenza **B**).

Ed è stato ulteriormente precisato che il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purchè essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari (v. da ultimo Sezione IV, 23 maggio 2013, Li Calsi, rv. 256828).

Il giudice del rinvio dovrà quindi uniformarsi a tale principio di diritto verificando l'esistenza di un danno biologico diverso ed ulteriore rispetto a quello riconducibile alla ingiusta detenzione, già oggetto di liquidazione anche facendo ricorso alla relazione della consulenza di parte depositata in atti.

6.2 Anche il secondo e quarto motivo possono essere analizzati contestualmente, riguardanti essi la liquidazione del danno patrimoniale.

Un inconveniente del sistema riparatorio, come sopra delineato (V. par. 5) è costituito dalla necessità di utilizzare, prevalentemente, se non esclusivamente, criteri equitativi per la liquidazione dell'indennizzo. Il giudice, per limitare il margine di discrezionalità, ineliminabile in questa forma di liquidazione, può soltanto utilizzare parametri, non previsti normativamente, che valgano a rendere razionali, trasparenti e non casuali i criteri utilizzati. Si tratta quindi di verificare, in questa ottica, se possano essere utilizzati per la liquidazione dell'indennizzo anche criteri normativi previsti per la liquidazione del danno.

La necessità di utilizzare criteri equitativi non è esclusa, nel caso della riparazione dell'errore giudiziario, dall'eliminazione dell'aggettivo "equa" che qualificava la riparazione e che più non compare nel 1° comma dell'art. 643 c.p.p. a differenza di quanto previsto dall'art. 571 dell'abrogato codice di rito e dal vigente art. 314 in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione. Dottrina e giurisprudenza

sono infatti concordi nel ritenere che il mancato espresso richiamo all'equità sia privo di concreta rilevanza, come confermato anche dalla relazione al progetto preliminare del codice, essendo ineliminabile l'uso di criteri equitativi per determinare in concreto, con la successiva traduzione in termini monetari, le conseguenze dell'ingiusta condanna.

Il mancato richiamo all'equità da parte dell'art. 643 può però consentire di affermare che non è inibito al giudice della riparazione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. E infatti in dottrina si è affermato che "attraverso la procedura di riparazione dell'errore giudiziario, la vittima può in definitiva ottenere..... la liquidazione dei danni provocati dall'ingiusta condanna". Più di un autore, d'altra parte, ha ravvisato nella riparazione per l'errore giudiziario una componente indennitaria e una risarcitoria, quasi si trattasse di un *tertium genus* rispetto alle due forme di ristoro.

E dunque, in tema di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice nel procedimento di liquidazione del danno può utilizzare sia il criterio, risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo, limitandolo alle voci non esattamente quantificabili.

Alla stregua dei principi esposti, su questo punto, non coglie nel segno il ricorrente laddove ha ritenuto che la Corte Catanzarese in sostanza non ha applicato i su esposti principi giurisprudenziali, negando la possibilità di ricorrere anche a criteri risarcitori e non solo a quelli dell'equità. Infatti la Corte sul punto della liquidazione del danno patrimoniale da errore giudiziario ha motivato che, in assenza di riscontri diretti dai quali desumere gli elementi suddetti (e, perciò del possibile ricorso alla prova presuntiva) la liquidazione del danno patrimoniale non può che avvenire in via equitativa facendo ricorso al triplo della pensione sociale da corrispondersi al S annon per anno dal 1992 al 31 maggio 2013.

Dunque è necessario verificare la tenuta motivazionale della ordinanza impugnata sul punto della risarcibilità del danno patrimoniale solo con criteri equitativi.

La censura è fondata.

Non compete certamente al giudice di legittimità rivalutare gli elementi di giudizio presi in considerazione dai giudici di merito. In questa sede è solo possibile verificare la manifesta illogicità della motivazione o la carenza della stessa, come nel caso in esame, non solo perché il ricorrente ha fornito elementi di prova (o quanto meno principi di prova, quali perizie di parte che individuano l'an e la fonte del pregiudizio sofferto) del danno patrimoniale subito dalla sentenza di condanna, quanto per la apoditticità di alcune affermazione poste a

base del ragionamento con cui si è negato un danno calcolato con criteri risarcitori.

La Corte ha evidenziato unicamente quali elementi posti a base della richiesta del danno patrimoniale la mancanza di prova che la Società GI S.p.a sia esistita dall'1 gennaio 1992 - momento della fuga del S in Beasile - sino al 31 maggio 2013-data del giudicato conseguente alla revisione; o che non è rimasto provato la natura del contratto di lavoro se a tempo determinato o indeterminato che legava il ricorrente al momento della fuga all'estero.

E' stato affermato che il forzato trasferimento in Brasile abbia "...migliorato le sue attività lavorative e ricreative, i rapporti affettivi e gli altri rapporti interpersonali..." senza tenere conto, come evidenzia il ricorrente, delle verosimili sofferenze che il S ha dovuto subire, ovvero quelle di lasciare il proprio Paese, i propri affetti, le proprie cose, i propri amici e soprattutto un lavoro dignitoso e remunerato, per andare dall'altra parte del mondo non conoscendo la lingua, non avendo niente con sé, adattandosi ai lavori più umili e vivendo della carità delle organizzazioni religiose italiane.

L'apoditticità dell'affermazione della Corte, condividendo il rilievo della difesa, la si rinviene proprio nel fatto che il trasferimento del ricorrente in Brasile non è stato volontario ma forzato: già da sola tale circostanza inficia ex se tutto l'illogico ragionamento della Corte della riparazione.

Dunque, a fronte di una dettagliata richiesta, con precisi riferimenti ai danni alla capacità lavorativa subiti dal S, sia sotto il profilo del lucro cessante sia sotto quello del danno emergente, delle *chances* lavorative, il giudice si è limitato nella liquidazione a criteri equitativi privi di alcun oggettivo parametro di riferimento, sostanzialmente apodittici ed autoreferenziali.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame relativamente alla liquidazione del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale verificando la possibilità di far ricorso anche a criteri di liquidazione risarcitori.

Il Collegio ritiene, in ragione della complessità delle questioni in diritto affrontate di compensare le spese di questo giudizio tra le parti.

PQM

Rigetta il ricorso del Ministero dell'Economia e Finanze, che condanna al pagamento delle spese processuali.


In accoglimento del ricorso del S annulla l'impugnata ordinanza e rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.

Dichiara compensate tra le parti le spese per questo giudizio.

Così deciso in Roma all'udienza del 4 novembre 2015.

Il Consigliere estensore


Claudio D'Isa



Il Presidente

Vincenzo Romis



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 FEB. 2016
 *L. FUNZILLI* GIUDIZIARIO
Dessa Gabriella Lamelza

CASSAZIONE.NET